



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023
Part. IVA 0170308023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA

N. 125 AREA TECNICA.

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.260 R.G. DEL 27-12-2023

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE ROVERCHIARETTA - SECONDO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO" - DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP I45E22000040006 - CIG A043412129

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Premesso che:

- con prot. dell'Ente n. 8594 in data 28/10/2022 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione specifico "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori", identificato con prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0091277.28-10-2022, finalizzato alla disciplina dei rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto di "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE ROVERCHIARETTA";
- con prot. dell'Ente n. 228 in data 10/01/2023 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione *un* "addendum" all'accordo di concessione del finanziamento sopra indicato, identificato con prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002013.10-01-2023, per la rimodulazione del cronoprogramma interno, con fissazione del termine di aggiudicazione dei lavori al 31 maggio 2023 e per consentire l'utilizzo delle economie di gara da parte degli enti locali in considerazione dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime;
- con prot. dell'Ente n. 4344 in data 24/05/2023 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione *un secondo* "addendum" all'accordo di concessione del finanziamento sopra indicato, identificato con prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0076647.23-05-2023, per la rimodulazione del cronoprogramma interno, con fissazione del termine di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023 e per consentire l'utilizzo delle economie di gara da parte degli enti, locali previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 279 del 30/12/2022, veniva affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la direzione e contabilità lavori, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e la segnalazione certificata di agibilità relativamente ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta", allo STUDIO GIOTTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, con sede in Via Martin Luther King, n. 26 – 35030 Rubano (PD) – P.IVA 02180640282;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 04/04/2023, veniva:
 - 1) approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta", redatto dallo Studio Giotto Associazione Professionale, Arch. Francesco Calgaro e Arch. Giancarlo Ghinello, acquisito al n. 557 di prot. del 20/01/2023 ed al n. 874 di prot. del 31/01/2023, dell'importo complessivo pari ad €. 1.400.000,00;
 - 2) stabilito di suddividere l'opera in due stralci e di procedere:
 - a) alla redazione del progetto riguardante il primo stralcio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato alla realizzazione dell'immobile, per complessivi €. 1.133.021,27, già provvisto di adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025, al fine di rispettare le scadenze temporali indicate nell'accordo di concessione di finanziamento e

meccanismi sanzionatori e del successivo addendum sottoscritti con l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione;

- b) alla redazione del progetto del secondo stralcio, nel rispetto di quanto stabilito dal citato art. 23, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, riguardante le opere di urbanizzazione, per complessivi €. 266.978,73, da finanziare con fondi propri di bilancio dell'Ente successivamente allo stanziamento delle necessarie risorse, mediante idonei e specifici provvedimenti, garantendo l'ultimazione delle opere nel rispetto dei termini previsti dalla Misura M4C1 1.1, come indicato nella nota di accoglimento della richiesta di variante prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0034981.13-03-2023, prot. dell'Ente n. 2233 in data 13/03/2023, trasmessa dalla competente Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione;
- 3) stabilito che coi lavori del secondo stralcio, dovranno essere eseguite anche le opere interne all'ambito fondiario relative alle reti di fognatura, comprensive del bacino laminazione delle acque meteoriche, ai sottoservizi di pertinenza dell'asilo e a quelle con esse interferenti, quali marciapiedi perimetrali e altro, al fine di permetterne una realizzazione unitaria con quelle insistenti sulle aree esterne, garantendo l'uso ottimale delle risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;
- 4) nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Minozzi Massimo, in qualità di Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica giusto Decreto del Sindaco n. 4 in data 14/06/2022;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'attuazione del progetto di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e di completamento", in conformità a quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 04/04/2023 e ottemperando a quanto indicato nella nota prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0034981.13-03-2023 sopra richiamata, trasmessa dall'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione, la quale ha accolto le modifiche progettuali richieste a condizione *"che i lavori siano certificati e testati per entrambi i lotti entro i termini previsti dalla Misura M4C1 1.1"*;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 217 del 07/12/2023, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la direzione e contabilità lavori, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e le pratiche di frazionamento relativamente ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e di completamento", allo STUDIO GIOTTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, con sede in Via Martin Luther King, n. 26 – 35030 Rubano (PD) – P.IVA 02180640282; ed assunto il necessario impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante allo stesso;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 24/11/2023, avente ad oggetto "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 - Aggiornamento", con la quale si è provveduto a variare il Programma Triennale vigente con l'inserimento dell'intervento in oggetto nell'annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 19/12/2023 con la quale è stato:
 - 1) approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e

completamento”, redatto dallo STUDIO GIOTTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, Arch. Francesco Calgaro e Arch. Giancarlo Ghinello, dell'importo complessivo di €. 282.500,00 di cui €. 189.677,45 per lavori a base d'asta, €. 7.322,55 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 85.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 2) dato atto che la spesa complessiva necessaria per la “Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e completamento”, pari ad €. 282.500,00 sarà finanziata con fondi propri di bilancio, e la stessa trova copertura finanziaria al Cap. 2407 ASILO NIDO SACRA FAMIGLIA ROVERCHIARETTA - OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI COMPLETAMENTO NON COPERTE DA FONDI PNRR” – codice bilancio 12.01-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2023;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 242 in data 21/12/2023 avente ad oggetto “Lavori di “Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e completamento” – Assunzione impegno di spesa – CUP I45E22000040006”;

Dato atto che il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra ha tenuto conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale, in particolare con riferimento all'obiettivo di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a:

- impatto sul paesaggio;
- misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili;

Accertato è necessario provvedere con urgenza all'aggiudicazione dei lavori, al fine di rispettare il cronoprogramma previsto dal decreto di finanziamento e dai successivi addendum, e beneficiare del finanziamento concesso;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori relativi il progetto sopra richiamato;

Considerato che in data 01/04/2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 01/07/2023 e richiamato l'art. 225, “Disposizioni Transitorie e di Coordinamento” che al comma 8 recita testualmente *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;*

Accertato che l'affidamento in oggetto ricade nel disposto dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, pertanto viene disposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, come sopra modificato;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

Vista:

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” il c.d. “Decreto Semplificazioni”, entrata in vigore il 12/09/2020;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, entrata in vigore il 30/07/2021, che introduce deroghe e modifiche sia al D.Lgs. 50/2016, sia alla L. 120/2020;

Evidenziato che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24/09/2020 ha espressamente chiarito che *«Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione»*;

Rilevato che l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, mediante “procedura negoziata”, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di:

- almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore ad €. 1.000.000,00;
- almeno 10 (dieci) operatori economici per lavori di importo pari o superiore a €. 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto opportuno, considerato che trattasi di appalto con importo inferiore ad €. 1.000.000,00, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, qualità e correttezza, e della normativa vigente in materia, procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici;

Dato atto che:

- l’art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

Evidenziato che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

Atteso che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alla dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

Considerato che, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola, in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga, allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 17/12/2020:

- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- in particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti riguardanti l'appalto:
 - caratteristiche dell'opera;
 - importo;

- luogo di esecuzione;
- incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
- assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto;

Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, (ex art. 33, comma 3 del D.Lgs. 163/2006):

- è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di Committenza, mediante la quale individuare l'esecutore dei lavori;
- il Comune di Roverchiara ha aderito alla summenzionata Centrale di Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, sottoscrivendo una specifica convenzione prot. n. 18311/2021, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 31/05/2021;
- la gara verrà quindi gestita dalla Centrale Unica di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

Ritenuto per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto, di invitare alla procedura negoziata n. 5 (cinque) ditte scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it>, in uso alla Centrale di Committenza sopra citata, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 per una classifica non inferiore alla I^a, dando atto che la scelta degli operatori economici è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1, comma 2 - lett. b) della L. 120/2020, con esclusione delle imprese che già hanno lavorato nell'ultimo anno per il Comune di Roverchiara, o stanno lavorando, in esito ad affidamento conseguente a procedure negoziate;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", e ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, e delle caratteristiche dell'appalto di cui trattasi, di definire con il presente provvedimento quanto segue:

- l'appalto riguarda l'affidamento dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta –Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e completamento";
- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unitario sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- di invitare alla gara, per l'affidamento dei lavori in parola, le n. 5 (cinque) ditte specializzate nel settore, individuate come in premessa precisato, come risulta dall'elenco in atti all'Ufficio Tecnico, che viene secretato ai sensi dell'art. 53, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 "Edifici civili e industriali" per una classifica non inferiore alla I^a;

- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante - Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs... 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione medesima;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.Lgs. 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;
- che dovrà essere perseguito l'obiettivo di un congruo risparmio di spesa per il Comune garantendo in ogni caso soddisfacenti standard qualitativi;
- il contratto verrà assolto in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo-esecutivo e nella documentazione di gara;
- termine di esecuzione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- l'importo a base d'asta ammonta ad €. 197.000,00 di cui €. 189.677,45 per lavori a base d'asta ed €. 7.322,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 10% per un importo pari ad €. 19.700,00;

Visto l'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01/11/2021 dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente "OG3" per una quota non inferiore al 94,28% (novantaquattro/28 percento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: i lavori appartenenti alla categoria OG10, diversi dalla categoria prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del Capitolato speciale di appalto.

Evidenziati, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo;

- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diverso dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

Dato atto, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

Ritenuto, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

Vista l'allegata scheda operativa, relativa al fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 23/12/2005 n. 266, art. 1- comma 67, la quale impone il versamento di un contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.A.C., in relazione all'importo dell'appalto;

Vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 621 del 20/12/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 09/03/2023, che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, ha stabilito gli importi dei contributi da versare a favore dell'Autorità stessa, sia per le stazioni appaltanti che per le imprese partecipanti, per l'anno 2023;

Accertato che, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della deliberazione dell'Autorità n. 621 del 20/12/2022, l'intervento in oggetto rientra nella fascia di importo maggiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 300.000,00, pertanto è previsto il pagamento del contributo di €. 250,00 per la Stazione Appaltante, e di €. 18,00 per l'operatore economico partecipante alla gara;

Dato atto che è stato richiesto il CUP che risulta il seguente: I45E22000040006;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il CIG che risulta il seguente: A043412129;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 36/2023, art. 225, comma 8
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge 11/09/2020, n. 120 (conversione con modificazioni del D.L. 76/2020);
- la Legge 29/07/2021, n. 108 (conversione con modificazioni del D.L. 77/2021);
- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023/2025 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2023 di approvazione bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 09/06/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Assegnazione ai Responsabili di Area delle risorse finanziario 2023-2025", con la quale veniva affidata ai Responsabili dei servizi la gestione dei capitoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio 2023/2025 e s.m.i.;

Visti:

- il Decreto del Sindaco, n. 4 in data 14/06/2022, con il quale il Sindaco ha nominato l'Ing. Minozzi Massimo Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica, ed è stato disposto che lo stesso ha il potere di impegnare ed accertare le somme per l'Area di competenza;
- il Decreto del Sindaco n. 3 in data 14/06/2022 con il quale il Sindaco ha nominato la Rag. Damaschetti Cinzia Responsabile pro tempore dell'Area Affari Generali;

Atteso che nei richiamati decreti sindacali sono altresì individuati i Responsabili sostituiti in caso di temporanea vacanza, assenza od impedimento del Responsabile dell'Area, di sospensione della prestazione lavorativa, contrattualmente o legislativamente riconosciute, di revoca dell'incarico di posizione organizzativa nelle more di nuova definizione della mappatura delle responsabilità, nonché in ipotesi di conflitti di interessi e salvo diversa determinazione in merito all'assetto delle responsabilità gestionali adottata dalla Giunta Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 2) Di dare atto che l'appalto in oggetto ricade nel disposto dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, pertanto viene disposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, come in premessa precisato;
- 3) Di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la procedura per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e di completamento";
- 4) Di stabilire ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
 - fine del contratto: costruzione opere di urbanizzazione e di completamento per il nuovo asilo nido a servizio della collettività;
 - oggetto del contratto: Lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Secondo stralcio – Opere di urbanizzazione e di completamento";
 - importo a base d'asta: €. 197.000,00 di cui €. 189.677,45 per lavori a base d'asta ed €. 7.322,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 10% per €. 19.700,00;
 - forma del contratto: in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - termine di esecuzione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- 5) Di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- 6) Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unitario sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- 7) Di invitare alla gara per l'affidamento dei lavori in parola, per le motivazioni in premessa esposte, le n. 5 (cinque) ditte specializzate nel settore, indicate dall'elenco in atti presso l'Ufficio Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla Centrale di Committenza di cui l'Ente si avvale per l'espletamento della procedura di gara, sulla base della loro operatività, ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 "Edifici civili e industriali" per una classifica non inferiore alla I^a;
- 8) Di non rendere pubblico l'elenco ditte di cui sopra fino alla scadenza del termine della conclusione della procedura negoziale, ai sensi dell'art. 53, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- 9) Di dare atto che la scelta degli operatori economici è avvenuta garantendo il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1, comma 2 - lett. b) della L. 120/2020;
- 10) Di stabilire di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;

11) Di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante - Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. 163/2006), sulla base della convenzione in premessa richiamata, per l'espletamento delle successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;

12) Di stabilire, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01/11/2021 dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente "OG3" per una quota non inferiore al 94,28% (novantaquattro/28 percento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: i lavori appartenenti alla categoria OG10, diversi dalla categoria prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del Capitolato speciale di appalto.

13) Di stabilire, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

14) Di dare atto che:

- l'intervento è soggetto al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) e che il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 93 del 19/12/2023 ha considerato la necessità di soddisfare tale requisito, in quanto parte di un'opera finanziata nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) ;
- l'importo di €. 282.500,00 per la realizzazione dell'opera, di cui €. 197.000,00 (IVA 10% esclusa) per l'affidamento in oggetto, trova copertura finanziaria al Cap. 2407 ASILO NIDO SACRA FAMIGLIA ROVERCHIARETTA - OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI COMPLETAMENTO NON COPERTE DA FONDI PNRR" – codice bilancio 12.01-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Minozzi Massimo, in qualità di Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica del Comune di Roverchiara;
- con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, contestualmente all'aggiudicazione, si procederà all'assunzione del necessario sub impegno di spesa;

15) Di approvare l'allegata scheda operativa, relativa al fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

16) Di dare atto che si è provveduto:

- ad acquisire il Codice Unico di Progetto – CUP che risulta il seguente: I45E22000040006;
- ad acquisire il Codice Identificativo Gara – CIG, collegato al CUP sopra indicato, che risulta il seguente: A043412129;

- 17) Di stabilire che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 18) Di dare atto che:
- l'atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l'istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
 - non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Roverchiara per 15 giorni consecutivi, a cura dell'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Minozzi Massimo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-12-2023

Roverchiara, lì 27-12-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Minozzi Massimo